

Da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita

Al Comune di S. GIOVANNI LUPATOTO

Comunicazione vendita di **LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE / CESSIONE / TRASFERIMENTO** - art. 15 - II c. - D.Lgs. n° 114/98/ Delibere Giunta Regionale n° 2337/99 e n° 3167/01.

IL/LA sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

nella sua qualità di:

titolare di ditta individuale

legale rappresentante della Società _____

Tel. _____

PREMESSO

di essere titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio in sede fissa dei prodotti compresi nel settore alimentare / non alimentare / misto

sito in via/piazzan.;

COMUNICA

l'effettuazione di una vendita di liquidazione nel periodo dal _____ al _____
(durata massima della liquidazione: sei settimane)

per: cessazione dell'attività;

cessazione dell'affittanza d'azienda;

cessione dell'azienda;

trasferimento dell'azienda in altri locali;

DICHIARA

di avere presentato comunicazione di trasferimento in altri locali in data _____;

che cesserà per: trasferimento in proprietà o gestione

chiusura definitiva dell'esercizio.

All'uopo **SI IMPEGNA**

- A NON RIASSORTIRE la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione, mediante l'introduzione di articoli dello stesso genere di quelli posti in liquidazione.

Allega:

In caso di:

- cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali: *copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 15 del 13 agosto 2004.*
- cessazione dell'affittanza di azienda: *copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.*
- cessione dell'azienda: *copia dell'atto pubblico.*

San Giovanni Lupatoto, li _____

Firma

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di San Giovanni Lupatoto.

PUBBLICITA' DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione di "vendita di liquidazione".

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.